



COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 19/07/2006
modificato ed integrato con atto del Consiglio comunale n. 51 del 23/11/2009)

Omissis

ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto è assicurato agli alunni delle scuole dell'infanzia e della fascia dell'obbligo abitanti nel Comune di Chiesina Uzzanese e frequentanti le scuole del territorio comunale.

Il servizio, solo in caso di disponibilità di posti, potrà essere esteso anche agli alunni non residenti che frequentano le scuole di Chiesina Uzzanese, previo accordo con il Comune di residenza. Per tali alunni non si applicano le disposizioni previste al successivo art. 11 del presente Regolamento.

In casi di particolare difficoltà di gestione del servizio non potranno essere ammessi alla fruizione dello stesso, gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado residenti entro la zona delimitata dalla strada di Circonvallazione.

ART. 4 - REQUISITI E PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

Per accedere al servizio, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, occorre che uno degli esercenti la patria potestà, o chi ha il minore in affido familiare, ne faccia richiesta scritta, su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, da presentare all'Ufficio Pubblica Istruzione, entro il termine reso noto dall'Amministrazione comunale, unitamente alla documentazione necessaria per la definizione della quota contributiva o dell'eventuale esenzione.

Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito, o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

In caso di esubero di richieste rispetto alla disponibilità di posti, anche senza l'ammissione dei soggetti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3, l'Ufficio Pubblica Istruzione redige una lista di attesa in ordine di presentazione della domanda, distinta per tipo di scuola, su cui la Giunta comunale provvederà a esprimere in merito un indirizzo.

L'accoglimento della domanda prevede l'impegno da parte del genitore al pagamento della quota di contribuzione stabilita.

Gli utenti, inadempienti nella regolarizzazione dei pagamenti, nei termini stabiliti, dei precedenti anni scolastici, sia per il servizio di trasporto scolastico che per il servizio di refezione scolastica, non saranno ammessi al servizio di trasporto scolastico.

ART. 5 - DISDETTA DELLA DOMANDA

Coloro che non intendono più fruire del servizio devono comunicarlo per scritto all'Ufficio Pubblica Istruzione entro il 20 ottobre di ogni anno scolastico al fine di pagare solo la quota calcolata in base al numero dei giorni conteggiati dall'inizio dell'anno scolastico fino alla data di decorrenza della disdetta.

In caso di mancata fruizione del servizio da oltre due mesi e di mancata disdetta si procede d'ufficio all'esclusione dal servizio, se il medesimo posto sullo scuolabus è stato ceduto ad altro studente e non ci sono posti disponibili, pur pretendendo il pagamento dell'intera tariffa dovuta.

ART. 6 - OSSERVANZA DEI LUOGHI E DEGLI ORARI DI FERMATA

A) SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

1. I soggetti, che presentano la domanda di fruizione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 1° grado, devono garantire la loro presenza, o quella di un adulto da essi delegato, nei luoghi e negli orari in cui il minore sale e scende dallo scuolabus, per prenderlo in custodia.

2. Tali soggetti sono unici responsabili del minore nei tratti compresi tra l'abitazione e il punto di salita e di discesa

MANCATA PRESENZA DI ADULTO ALLA FERMATA

In caso di assenza di un adulto che accoglie il bambino alla fermata, l'autista dello scuolabus è autorizzato a continuare regolarmente il giro con il minore a bordo. Terminata la tratta la sorveglianza del minore sarà assicurata da personale del Comune o della Scuola, se ancora in servizio, che provvederà ad avvisare la famiglia. Il genitore, avvisato telefonicamente, dovrà provvedere a riprendere il figlio nella sede che verrà indicata entro 15 minuti. In caso contrario si provvederà a trasferire il minore alle Forze dell'ordine presenti sul territorio per gli adempimenti del caso. Nell'ipotesi in cui si verifichi per tre volte, anche non consecutive, l'assenza di un adulto nel punto di fermata dello scuolabus, il Comune di Chiesina Uzzanese si riserva la facoltà di sospendere o interrompere il servizio nei confronti dell'iscritto fino al termine dell'anno scolastico, senza alcun rimborso per il servizio non fruito.

ART. 9 – COMPORTAMENTO A BORDO DEGLI SCUOLABUS

Durante la permanenza sugli scuolabus gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare schiamazzi. In caso di comportamento scorretto dell'alunno e secondo la gravità, l'Amministrazione adotta i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale
- ammonizione scritta
- sospensione dal servizio senza rimborso per quanto eventualmente non fruito

In caso di danni arrecati al mezzo di trasporto si provvederà a richiedere il risarcimento agli esercenti la patria potestà degli alunni, individuati come responsabili dei danneggiamenti, previa quantificazione degli stessi. In caso di mancata individuazione dello studente che ha provocato i danneggiamenti allo scuolabus, l'Amministrazione comunale provvederà alle necessarie riparazioni e, la maggiore spesa sostenuta, graverà sulla quantificazione delle tariffe da praticare per l'anno successivo.

ART. 10 – PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

La Giunta Comunale, nell'ambito della determinazione annuale delle tariffe, stabilisce la quota di contribuzione relativa al servizio di trasporto a carico dell'utente.

Il pagamento della quota di contribuzione è corrisposto, a seguito della comunicazione di accettazione della domanda di accesso al servizio, entro i termini stabiliti dall'ufficio comunale competente, tramite bollettino di conto corrente postale, o presso la Tesoreria comunale.

Il mancato assolvimento, entro le scadenze stabilite, comporta la sospensione del servizio.

L'eventuale regolarizzazione della quota di contribuzione non comporta l'automatica riammissione al servizio che avverrà solo nel caso in cui il posto non sia stato assegnato ad altro utente.

ART. 11 – BENEFICI DI ESENZIONE O AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE

La Giunta comunale stabilisce, con eventuale aggiornamento annuale in base alla variazione percentuale in aumento dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo fornito dall'ISTAT, le soglie ISEE di accesso ai benefici di esenzione e di agevolazione sul pagamento delle tariffe relative al servizio scolastico di trasporto e limitatamente agli studenti residenti e frequentanti le scuole situate sul territorio comunale.

La domanda di accesso a detti benefici, debitamente documentata con l'attestazione ISEE del nucleo familiare di riferimento e relativa ai redditi dell'anno precedente, dovrà pervenire all'Ufficio comunale della Pubblica Istruzione in concomitanza con l'istanza di accesso al servizio e, comunque, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento. Eccezionalmente e solo se opportunamente motivate, possono essere accolte domande di esonero totale o parziale della quota di contribuzione oltre il suddetto termine. In nessun caso potranno essere concessi esoneri parziali o totali dal pagamento con effetti retroattivi.

In ordine a tali domande, verrà emessa apposita determinazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblica Istruzione che potrà motivatamente decidere l'accoglimento o il rigetto della domanda stessa.

ART. 12 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale in servizio sugli scuolabus è tenuto ad un comportamento educato e corretto nei confronti di tutti i trasportati ed è tenuto ad avere la massima cura degli automezzi e degli strumenti affidati. Il conducente, pur dovendo usare la massima prudenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita/discesa dei bambini sull'automezzo, assicurando che tali operazioni avvengano senza pericoli per la loro incolumità, risponde delle sole situazioni di pericolo per i minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa. Non risponde invece delle situazioni di pericolo che sono determinate da causa diversa attribuibile alla potenziale vittima o a terzi.

Gli autisti assumono la responsabilità degli alunni da trasferire dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia e nel percorso di ritorno, dal momento dell'uscita dall'edificio scolastico sino alla discesa dal mezzo, con le modalità indicate al precedente art. 6.

Gli autisti, inoltre, non sono tenuti a controllare che gli stessi ragazzi del viaggio di andata siano presenti al ritorno in quanto gli alunni hanno orari scolastici che prevedono il prolungamento pomeridiano delle lezioni, possono partecipare a corsi, ad attività extrascolastiche, possono essere ripresi dai familiari.

Qualora pervengano all'Amministrazione segnalazioni di comportamento scorretto da parte di detto personale comunale, si procederà secondo quanto previsto dal contratto di lavoro.